Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 260 del 22 ottobre 1964

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 22 ottobre 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-381
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

LEGGE 15 ottobre 1964, n. **959**.

Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati in Ankara il 12 settembre 1963 e degli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 ottobre 1964, n. **959**.

Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati in Ankara il 12 settembre 1963 e degli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo istitutivo di un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia con Protocolli e Atto finale, firmati in Ankara il 12 settembre 1963.

Art. 2.

Sono approvati i seguenti Accordi internazionali relativi all'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia, firmati in Ankara il 12 settembre 1963:

a) Accordo relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo di associazione;

b) Accordo relativo al Protocollo finanziario allegato all'Accordo di associazione,

ed Atti connessi.

Art. 3.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi internazionali indicati negli articoli precedenti a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore in conformità all'articolo 32 dell'Accordo indicato all'articolo 1 e agli articoli 6 e 11 degli Accordi rispettivamente indicati nelle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 2.

Art. 4.

Il Governo è autorizzato, fino alla scadenza del periodo preparatorio stabilito dall'articolo 3, secondo comma, dell'Accordo di Associazione, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli Accordi specificati negli articoli 1 e 2 della presente legge, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli Accordi stessi.

Art. 5.

All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo stesso, relativo al finanziamento di oneri recati da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

MORO — SARAGAT — TAVIANI — — REALE — PIERACCINI — TREMELLONI — COLOMBO — FERRARI AGGRADI — JERVOLINO — MEDICI — DELLE FAVE — MATTARELLA — BO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Accordo che crea una Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia

PREAMBOLO

Sua Maestà il Re dei Belgi,

Il Presidente della Repubblica federale di Germania,

Il Presidente della Repubblica francese,

Il Presidente della Repubblica Italiana,

Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo,

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

ed il Consiglio della Comunità Economica Europea, da una parte,

ed il Presidente della Repubblica di Turchia, dall'altra,

determinati a stabilire vincoli sempre più stretti fra il popolo turco ed i popoli riuniti nella Comunità Economica Europea;

decisi ad assicurare il costante miglioramento delle condizioni di vita in Turchia e nella Comunità Economica Europea mediante un più rapido progresso economico e un'armoniosa espansione degli scambi, nonchè a ridurre il divario tra l'economia turca e quella degli Stati membri della Comunità;

prendendo in considerazione i particolari problemi che pone lo sviluppo dell'economia turca e la necessità di accordare alla Turchia un aiuto economico per un periodo determinato;

riconoscendo che l'appoggio dato dalla Comunità Economica Europea agli sforzi del popolo turco diretti ad elevare il suo tenore di vita faciliterà ulteriormente l'adesione della Turchia alla Comunità;

decisi a rafforzare la salvaguardia della pace e della libertà perseguendo in comune l'ideale che ha ispirato il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea;

hanno deciso di stipulare un Accordo che crei un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia, a norma dell'articolo 238 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e a tal fine hanno designato come loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re dei Belgi:

il Sig. PAUL HENRI SPAAK, Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri

Il Presidente della Repubblica federale di Germania:

il Sig. GERHARD SCHROEDER, Ministro degli affari esteri

Il Presidente della Repubblica francese:

il Sig. MAURICE COUVE de MURVILLE, Ministro degli affari esteri

Il Presidente della Repubblica italiana:

il Sig. EMILIO COLOMBO, Ministro del tesoro

Sua Altezza reale la Granduchessa del Lussemburgo:

il Sig. EUGÈNE SCHAUS, Vicepresidente del Governo e Ministro degli affari esteri

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:

il Sig. JOSEPH M. A. H. LUNS, Ministro degli affari esteri

Il Consiglio della Comunità economica europea:

il Sig. JOSEPH M. A. H. LUNS, Presidente in carica del Consiglio della Comunità economica europea e Ministro degli affari esteri dei Paesi Bassi

Il Presidente della Repubblica di Turchia:

il Sig. FERIDUN CEMAL ERKIN, Ministro degli affari esteri.

I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono.

TITOLO I
I principi

Articolo 1.

Con il presente Accordo è istituita un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia.

Articolo 2.

1. — L'Accordo ha lo scopo di promuovere un rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le Parti, tenendo pienamente conto della necessità di assicurare un più rapido sviluppo dell'economia turca ed il miglioramento del livello dell'occupazione e del tenore di vita del popolo turco.

2. — Per la realizzazione degli obiettivi enunciati nel paragrafo precedente, è prevista l'istituzione progressiva di un'unione doganale alle condizioni e secondo le modalità indicate negli articoli 3, 4 e 5.

3. — L'Associazione comporta:

a) una fase preparatoria;

b) una fase transitoria;

c) una fase definitiva.

Articolo 3.

1. — Durante la fase preparatoria la Turchia rafforza la propria economia, con l'aiuto della Comunità, in modo da poter assumere le obbligazioni che le incomberanno nelle fasi transitoria e definitiva.

Le modalità di applicazione relative alla fase preparatoria, e in particolare all'aiuto comunitario, sono definite nel Protocollo provvisorio e nel Protocollo finanziario allegati all'Accordo.

2. — La fase preparatoria ha la durata di cinque anni, salvo proroga secondo le modalità previste nel Protocollo provvisorio.

Il passaggio alla fase transitoria avviene alle condizioni e secondo le modalità previste all'articolo 1 del Protocollo provvisorio.

Articolo 4.

1. — Durante la fase transitoria, le parti contraenti assicurano, sulla base di obblighi reciproci ed equilibrati:

la progressiva attuazione di un'unione doganale fra la Turchia e la Comunità;

il ravvicinamento delle politiche economiche della Turchia a quelle della Comunità, per assicurare il buon funzionamento dell'Associazione nonchè lo sviluppo delle azioni comuni necessarie a tale scopo.

2. — La durata di questa fase non potrà superare dodici anni, fatte salve le eccezioni che potranno essere previste di comune accordo. Tali eccezioni non devono ostacolare la realizzazione completa dell'unione doganale entro un termine ragionevole.

Articolo 5.

La fase definitiva è basata sull'unione doganale ed implica il rafforzamento della coordinazione delle politiche economiche delle parti contraenti.

Articolo 6.

Per assicurare l'applicazione ed il progressivo sviluppo del regime di Associazione, le parti contraenti si riuniscono in un Consiglio di associazione che agisce nei limiti delle attribuzioni conferitegli dall'Accordo.

Articolo 7.

Le parti contraenti adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi che discendono dall'Accordo.

Esse si astengono da qualsiasi misura che possa compromettere la realizzazione degli scopi dell'Accordo.

TITOLO II
Attuazione della fase transitoria

Articolo 8.

Per realizzare gli obiettivi enunciati nell'articolo 4, il Consiglio di Associazione stabilisce, prima che abbia inizio la fase transitoria e secondo la procedura prevista dall'articolo 1 del Protocollo provvisorio, le condizioni, le modalità e il ritmo di applicazione delle disposizioni riguardanti i settori contemplati nel Trattato istitutivo della Comunità che dovranno essere presi in considerazione, e in particolare quelli menzionati nel presente titolo, nonchè ogni clausola di salvaguardia che risultasse utile.

Articolo 9.

Le parti contraenti riconoscono che nel campo di applicazione dell'Accordo, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari eventualmente fissate in applicazione dell'articolo 8, qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità è vietata in conformità del principio enunciato nell'articolo 7 del Trattato che istituisce la Comunità.

CAPITOLO 1.

UNIONE DOGANALE

Articolo 10.

1. — L'unione doganale prevista dall'articolo 2, paragrafo 2 dell'Accordo si estende all'insieme degli scambi di merci.

2. — L'unione doganale comporta:

il divieto, tra gli Stati membri della Comunità e la Turchia, sia all'importazione che all'esportazione, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, delle restrizioni quantitative, nonchè di qualsiasi altra misura di effetto equivalente intesa ad assicurare alla produzione nazionale una protezione contraria agli obiettivi dell'Accordo;

nelle relazioni tra la Turchia ed i Paesi terzi, la adozione della tariffa doganale comune della Comunità, nonchè un ravvicinamento alle altre regolamentazioni applicate dalla Comunità in materia di commercio estero.

CAPITOLO 2.

AGRICOLTURA

Articolo 11.

1. — Il regime di Associazione si estende all'agricoltura e agli scambi di prodotti agricoli, secondo modalità particolari che tengono conto della politica agricola comune della Comunità.

2. — Per prodotti agricoli s'intendono i prodotti enumerati nell'elenco che costituisce l'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità, come attualmente completato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 38, paragrafo 3 del Trattato stesso.

CAPITOLO 3.

ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO

Articolo 12.

Le parti contraenti convengono di ispirarsi agli articoli 48, 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità per realizzare gradualmente tra di loro la libera circolazione dei lavoratori.

Articolo 13.

Le parti contraenti convengono d'ispirarsi agli articoli da 52 a 56 inclusi e all'articolo 58 del Trattato che istituisce la Comunità per eliminare tra loro le restrizioni alla libertà di stabilimento.

Articolo 14.

Le parti contraenti convengono di ispirarsi agli articoli 55, 56 e da 58 a 65 inclusi del Trattato che istituisce la Comunità per eliminare tra loro le restrizioni alla libera prestazione dei servizi.

Articolo 15.

Le condizioni e le modalità di estensione alla Turchia delle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità e degli atti adottati in applicazione di tali disposizioni in materia di trasporti saranno stabilite tenendo conto della situazione geografica della Turchia.

Articolo 16.

Le parti contraenti riconoscono che i principi enunciati nelle disposizioni relative alla concorrenza, alla fiscalità ed al ravvicinamento delle legislazioni, contenute nel Titolo I della Parte terza del Trattato che istituisce la Comunità, devono essere resi applicabili ai loro rapporti di associazione.

Articolo 17.

Ogni Stato, parte all'Accordo, attua la politica economica necessaria a garantire l'equilibrio della propria bilancia globale dei pagamenti ed a mantenere la fiducia nella propria moneta, pur avendo cura di garantire la costante ed equilibrata espansione della propria economia accompagnata dalla stabilità del livello dei prezzi.

Esso attua la politica di congiuntura ed in particolare la politica finanziaria e monetaria per raggiungere questi obiettivi.

Articolo 18.

Ogni Stato, parte all'Accordo, pratica, in materia di tassi di cambio una politica che consenta di assicurare la realizzazione degli obiettivi dell'Associazione.

Articolo 19.

Gli Stati membri della Comunità e la Turchia autorizzano, nella moneta del Paese nel quale risiedono il creditore o i beneficiari, i pagamenti o trasferimenti relativi agli scambi di merci, di servizi e di capitali, nonchè i trasferimenti di capitali e di salari, nella misura in cui la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone sia liberalizzata tra essi in applicazione dell'Accordo.

Articolo 20.

Le parti contraenti si consultano al fine di facilitare tra gli Stati membri della Comunità e la Turchia i movimenti di capitale che possano favorire il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo.

Le parti contraenti procurano di ricercare ogni mezzo capace di favorire gli investimenti in Turchia di capitali provenienti dai Paesi della Comunità che possano contribuire allo sviluppo dell'economia turca.

I residenti di ciascuno Stato membro beneficiano di tutti i vantaggi, particolarmente in materia di cambi e in materia fiscale, accordati dalla Turchia ad un altro Stato membro o ad un Paese terzo, relativi al trattamento dei capitali stranieri.

Articolo 21.

Le parti contraenti convengono di elaborare una procedura di consultazione che consenta di assicurare il coordinamento delle loro politiche commerciali nei confronti dei Paesi terzi e il rispetto dei loro interessi reciproci in tale settore, fra l'altro in caso di adesione o di associazione ulteriore di Paesi terzi alla Comunità.

TITOLO III

Disposizioni generali e finali

Articolo 22.

1. — Per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Accordo e nei casi da questo previsti, il Consiglio di associazione dispone di un potere di decisione. Ognuna delle due parti è tenuta a prendere le misure necessarie all'esecuzione delle decisioni adottate. Il Consiglio di Associazione può inoltre formulare le raccomandazioni che ritenga utili.

2. — Il Consiglio di associazione esamina periodicamente i risultati del regime di Associazione, tenendo conto degli obiettivi dell'Accordo. Nella fase preparatoria, tuttavia, detti esami si limitano ad uno scambio di vedute.

3. — Sin dall'inizio della fase transitoria, il Consiglio di associazione prende le decisioni del caso quando si riveli necessaria un'azione comune delle parti contraenti per conseguire, nell'attuazione del regime di Associazione, uno degli obiettivi dell'Accordo, senza che quest'ultimo abbia previsto i poteri d'azione allo uopo richiesti.

Art. 23.

Il Consiglio di associazione si compone, da un lato, di membri dei Governi degli Stati membri, del Consiglio e della Commissione della Comunità, e, dall'altro, di membri del Governo turco.

I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare alle condizioni che saranno previste dal regolamento interno.

Il Consiglio di associazione delibera all'unanimità.

Articolo 24.

La presidenza del Consiglio di associazione è esercitata a turno per una durata di sei mesi da un rappresentante della Comunità e da un rappresentante della Turchia. La durata del primo turno di presidenza può essere abbreviata per decisione del Consiglio di associazione.

Il Consiglio di associazione stabilisce il proprio regolamento interno.

Esso può decidere di costituire qualunque comitato qualificato ad assisterlo nell'adempimento dei suoi compiti e in particolare un comitato che assicuri la continuità di cooperazione necessaria al buon funzionamento dell'Accordo.

Il Consiglio di associazione determina i compiti e la competenza di questi comitati.

Articolo 25.

1. — Ciascuna parte contraente può ricorrere al Consiglio di associazione per ogni controversia relativa alla applicazione o all'interpretazione dell'Accordo e concernente la Comunità, uno Stato membro della Comunità o la Turchia.

2. — Il Consiglio di associazione può dirimere la controversia mediante decisione; esso può ugualmente decidere di sottoporre la controversia alla Corte di giustizia delle Comunità Europee o ad ogni altro organo giurisdizionale esistente.

3. — Ciascuna parte è tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione o della sentenza.

4. — In conformità dell'articolo 8 dell'Accordo, il Consiglio di associazione stabilisce le modalità di una procedura di arbitrato o di qualsiasi altra procedura giurisdizionale cui le parti contraenti potranno ricorrere durante le fasi transitoria e definitiva dell'Accordo, nel caso in cui la controversia non avesse potuto essere regolata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 26.

Le disposizioni dell'Accordo non si applicano ai prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

Articolo 27.

Il Consiglio di associazione prende ogni misura utile a favorire la cooperazione ed i contatti necessari tra il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale e gli altri organi della Comunità da un lato, e il Parlamento turco ed i corrispondenti organi turchi dallo altro.

Nella fase preparatoria, tuttavia, tali contatti si limitano alle relazioni tra il Parlamento europeo e il Parlamento turco.

Articolo 28.

Quando il funzionamento dell'Accordo consentirà di prevedere l'accettazione integrale da parte della Turchia degli obblighi derivanti dal Trattato che istituisce la Comunità, le parti contraenti esamineranno la possibilità di adesione della Turchia alla Comunità.

Articolo 29.

1. — L'Accordo si applica, da un lato, ai territori europei del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e dall'altro, al territorio della Repubblica di Turchia.

2. — Esso è pure applicabile ai dipartimenti francesi d'oltremare per i settori dell'Accordo corrispondenti e quelli previsti dal paragrafo 2, comma primo dell'articolo 227 del Trattato che istituisce la Comunità.

Le condizioni di applicazione a questi territori delle disposizioni dell'Accordo concernenti gli altri settori saranno fissate successivamente mediante accordo tra le parti contraenti.

Articolo 30.

I Protocolli che le parti contraenti convengono di allegare all'Accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 31.

L'Accordo sarà ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle rispettive norme costituzionali e sarà concluso validamente, per quanto concerne la Comunità, con decisione del Consiglio presa a norma delle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità e notificata alle parti dell'Accordo.

Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione sopra previsti saranno scambiati a Bruxelles.

Articolo 32.

L'Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e dell'atto di notifica di cui allo articolo 31.

Articolo 33.

L'Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua francese, italiana, olandese, tedesca e turca, ciascuno di detti testi facenti egualmente fede.

PROTOCOLLO N. 1 - PROTOCOLLO PROVVISORIO

Le parti contraenti,

Consapevoli dell'importanza, particolarmente nella fase preparatoria, delle esportazioni di tabacco, uve secche, fichi secchi e nocciole per l'economia turca,

Desiderando adottare il Protocollo provvisorio previsto dall'articolo 3 dell'Accordo di associazione;

Hanno convenuto le disposizioni che seguono:

Articolo 1.

1. — Quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, il Consiglio di associazione esamina se, tenendo conto della situazione economica della Turchia, gli è possibile stabilire, in forma di protocollo addizionale, le disposizioni concernenti le condizioni, le modalità e il ritmo di realizzazione della fase transitoria prevista dall'articolo 4 dell'Accordo.

Il Protocollo addizionale sarà firmato dalle parti contraenti ed entrerà in vigore dopo l'espletamento delle procedure costituzionali richieste da ciascuna di esse.

2. — Se allo scadere del quinto anno il Protocollo addizionale non ha potuto essere stabilito, la procedura di cui al paragrafo 1 è di nuovo iniziata dopo un termine che sarà fissato dal Consiglio di associazione e che non potrà eccedere i tre anni.

3. — Le disposizioni del presente Protocollo rimangono applicabili sino all'entrata in vigore del Protocollo addizionale e al più tardi sino alla fine del decimo anno.

Tuttavia, qualora il Protocollo addizionale sia stato stabilito ma non sia potuto entrare in vigore alla fine del decimo anno, il Protocollo provvisorio è prorogato per un periodo massimo di un anno.

Se alla fine del nono anno il Protocollo addizionale non avrà potuto essere stabilito, il Consiglio di associazione decide in merito al regime successivo della fase preparatoria da applicare a decorrere dalla fine del decimo anno.

Articolo 2.

Dall'entrata in vigore del presente Protocollo, gli Stati membri della Comunità aprono, per le loro importazioni originarie e provenienti dalla Turchia, i sottoindicati contingenti tariffari annui:

a) 24.01 — *Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco*:

Unione economica belgo-lussemburghese	1.250	tonnellate
Repubblica federale di Germania	6.600	tonnellate
Francia	2.550	tonnellate
Italia	1.500	tonnellate
Paesi Bassi	600	tonnellate

Entro il limite di tali contingenti tariffari, ogni Stato membro applica un dazio doganale pari a quello da esso applicato alle importazioni degli stessi prodotti nello ambito dell'Accordo di associazione firmato dalla Comunità il 9 luglio 1961.

b) *ex* 08.04 — *Uve secche* (presentate in imballaggi di contenuto pari o inferiore a 15 chilogrammi):

Unione economica belgo-lussemburghese	3.250	tonnellate
Repubblica federale di Germania	9.750	tonnellate
Francia	2.800	tonnellate
Italia	7.700	tonnellate
Paesi Bassi	6.500	tonnellate

Entro il limite di tali contingenti tariffari, ogni Stato membro applica un dazio doganale pari a quello da esso applicato alle importazioni degli stessi prodotti nello ambito dell'Accordo di associazione firmato dalla Comunità il 9 luglio 1961.

c) *ex* 08.03 — *Fichi secchi* (presentati in imballaggi di contenuto pari o inferiore a 15 chilogrammi):

Unione economica belgo-lussemburghese	840	tonnellate
Repubblica federale di Germania	5.000	tonnellate
Francia	7.000	tonnellate
Paesi Bassi	160	tonnellate

Nell'ambito di tali contingenti tariffari ogni Stato membro applica, sino al momento del ravvicinamento finale dei dazi nazionali degli Stati membri della Comunità alla tariffa doganale comune per i fichi secchi, un dazio doganale pari al dazio di base, nel senso dello articolo 14, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità, diminuito della metà delle riduzioni che gli Stati membri della Comunità si accordano tra di loro.

Qualora le disposizioni del Protocollo provvisorio fossero ancora in vigore al momento del ravvicinamento finale dei dazi nazionali degli Stati membri della Comunità alla tariffa doganale comune per i fichi secchi, la Comunità adotta i provvedimenti tariffari necessari per conservare alla Turchia vantaggi commerciali equivalenti a quelli che le sono assicurati a norma del comma precedente, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 3.

d) *ex* 08.05 — *Frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate: nocciole*:

Unione economica belgo-lussemburghese	540	tonnellate
Repubblica federale di Germania	14.500	tonnellate
Francia	1.250	tonnellate
Paesi Bassi	710	tonnellate

Nell'ambito di tale contingente tariffario ogni Stato membro della Comunità applica un dazio doganale *ad valorem* pari al 2,5 per cento.

Per questo prodotto, inoltre, gli Stati membri della Comunità, sin dall'entrata in vigore dell'Accordo, aboliscono totalmente i dazi doganali intracomunitari ed applicano integralmente la tariffa doganale comune.

Articolo 3.

A decorrere dal ravvicinamento finale dei dazi nazionali degli Stati membri della Comunità alla tariffa doganale comune per i prodotti di cui all'articolo 2, la Comunità aprirà ogni anno a favore della Turchia contingenti tariffari per un volume equivalente alla somma dei contingenti nazionali aperti a tale data. Questa procedura si applica fatte salve le decisioni che saranno eventualmente prese dal Consiglio di associazione, a norma dell'articolo 4, per l'anno civile successivo.

Tuttavia, per quanto riguarda le nocciole, questa procedura si applica soltanto al momento in cui sarà stato effettuato, per l'insieme degli altri tre prodotti, l'allineamento dei dazi nazionali degli Stati membri della Comunità sulla tariffa doganale comune.

Articolo 4.

A decorrere dal secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'Accordo, il Consiglio di associazione può decidere di aumentare il volume dei contingenti tariffari di cui agli articoli 2 e 3. Salvo contraria decisione del Consiglio di associazione, tali aumenti rimangono acquisiti. Qualsiasi aumento ha effetto soltanto a decorrere dall'anno civile successivo.

Articolo 5.

Qualora la data dell'entrata in vigore dell'Accordo non coincidesse con l'inizio dell'anno civile, gli Stati membri della Comunità aprono, per il periodo compreso tra la data dell'entrata in vigore dell'Accordo e l'inizio dell'anno civile successivo, contingenti tariffari per un volume corrispondente ad un dodicesimo delle quantità indicate nell'articolo 2, per ciascun mese che intercorre tra la data dell'entrata in vigore dell'Accordo e l'inizio dell'anno civile successivo.

Tuttavia, sin dall'entrata in vigore dell'Accordo, il Consiglio di associazione può decidere di aumentare i volumi dei contingenti tariffari che risultano dall'applicazione del comma precedente, allo scopo di tener conto del carattere stagionale delle esportazioni dei prodotti di cui trattasi.

Articolo 6.

Allo scadere del terzo anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, il Consiglio di associazione può decidere in merito a misure idonee a favorire lo smercio sul mercato della Comunità di prodotti diversi da quelli di cui allo articolo 2.

Articolo 7.

Sin dall'attuazione della politica agricola comune per il tabacco, le nocciole o i fichi secchi, la Comunità adotta le misure eventualmente necessarie per conservare alla Turchia, tenendo conto del regime previsto per detta politica agricola comune, possibilità di esportazione equivalenti a quelle che le sono assicurate a norma del presente Protocollo.

Articolo 8.

Qualora la Comunità aprisse contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 2 del presente Protocollo, la Turchia non sarà trattata meno favorevolmente, per quanto riguarda il livello dei dazi doganali applicabili nel quadro di tali contingenti tariffari, di un paese che non sia parte all'Accordo.

Articolo 9.

La Turchia fa il possibile per estendere a tutti gli Stati membri della Comunità il trattamento più favorevole che essa riserva ad uno o più di essi.

Articolo 10.

Sin dalla fase preparatoria ognuna delle Parti contraenti può sottoporre al Consiglio di associazione ogni difficoltà inerente al diritto di stabilimento, alla prestazione dei servizi, ai trasporti ed alla concorrenza. Il Consiglio di associazione potrà, se del caso, rivolgere alle Parti contraenti ogni raccomandazione utile ad eliminare dette difficoltà.

Articolo 11.

Il presente Protocollo è allegato all'Accordo.

PROTOCOLLO N. 2 - PROTOCOLLO FINANZIARIO

Le parti contraenti,

Sollecite di favorire lo sviluppo accelerato dell'economia turca al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di associazione:

Hanno convenuto le disposizioni che seguono:

Articolo 1.

Domande di finanziamento per progetti d'investimento che contribuiscano all'aumento della produttività dell'economia turca, favoriscano la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo e si inseriscano nel piano di sviluppo turco, possono essere presentate dallo Stato e dalle imprese turche alla Banca europea per gli investimenti, che li informa del seguito riservato alle loro domande.

Articolo 2.

Le domande che vengono accolte favorevolmente sono finanziate a mezzo di prestiti. L'ammontare totale di tali prestiti può raggiungere 175 milioni di unità di conto ed essere impegnato nel corso dei cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'Accordo.

Articolo 3.

Le domande di finanziamento presentate da imprese turche possono essere accolte favorevolmente soltanto con l'accordo del Governo turco.

Articolo 4.

1. — I prestiti sono concessi sulla base delle caratteristiche economiche dei progetti al cui finanziamento essi sono destinati.

2. — Per i prestiti che si riferiscono in particolare agli investimenti a redditività diffusa o differita, possono essere stabilite condizioni speciali, quali saggi d'interesse ridotti, rimborsi a lunga scadenza, periodi di franchigia e, se del caso, altre speciali modalità di rimborso tali da facilitare alla Turchia il servizio dei prestiti stessi.

3. — La concessione di un prestito ad un'impresa o ad un ente pubblico diverso dallo Stato turco è subordinata ad una garanzia dello Stato turco.

Articolo 5.

1. — La Banca può subordinare la concessione dei prestiti all'organizzazione di aste o di licitazioni. La partecipazione a tali aste o licitazioni è aperta, a uguali condizioni di concorrenza, a tutte le persone fisiche o giuridiche appartenenti alla Turchia e agli Stati membri della Comunità.

2. — I prestiti possono essere utilizzati per la copertura delle spese di importazione, come anche delle spese interne necessarie all'attuazione dei progetti di investimenti approvati.

3. — La Banca vigila a che i fondi siano utilizzati nella maniera più razionale e in conformità delle finalità dell'Accordo.

Articolo 6.

La Turchia si impegna a consentire ai debitori beneficiari di tali prestiti l'acquisto delle divise necessarie al rimborso, per capitale e interessi, dei prestiti stessi.

Articolo 7.

Il concorso che ai sensi del presente Protocollo viene dato alla realizzazione di taluni progetti può assumere la forma di una partecipazione a finanziamenti in cui intervengano in particolare Stati terzi, organismi finanziari internazionali oppure autorità ed istituti di credito e di sviluppo della Turchia o degli Stati membri della Comunità.

Articolo 8.

L'aiuto fornito allo sviluppo economico e sociale della Turchia alle condizioni indicate nell'Accordo e nel presente Protocollo costituisce uno sforzo complementare rispetto a quello compiuto dallo Stato turco.

Articolo 9.

Il presente Protocollo è allegato all'Accordo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

Fatto ad Ankara, il dodici settembre millenovecentosessantatre.

Per sua Maestà il Re dei Belgi:
PAUL-HENRI SPAAK

Per il Presidente della Repubblica federale di Germania:
GERHARD SCHROEDER

Per il Presidente della Repubblica francese:
MAURICE COUVE DE MURVILLE

Per il Presidente della Repubblica Italiana:
EMILIO COLOMBO

Per Sua Altezza Reale la Granduchessa di Lussemburgo:
EUGÈNE SCHAUS

Per Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:
JOSEPH M. A. H. LUNS

Per il Consiglio della Comunità Economica Europea:
JOSEPH M. A. H. LUNS

Con riserva che la Comunità sarà definitivamente vincolata soltanto dopo notifica all'altra parte contraente dell'espletamento delle procedure richieste dal Trattato che istituisce la Comunità economica europea e, in particolare, dell'avvenuta consultazione dell'Assemblea parlamentare europea.

Per il Presidente della Repubblica Turca:
FERIDUN CEMAL ERKIN

ATTO FINALE

I plenipotenziari
di Sua Maestà il Re dei Belgi,
del Presidente della Repubblica federale di Germania,
del Presidente della Repubblica francese,
del Presidente della Repubblica italiana,
di Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo,
di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi, nonchè
del Consiglio della Comunità economica europea, da una parte,
e del Presidente della Repubblica di Turchia, dall'altra,
riuniti ad Ankara, il dodici settembre millenovecentosessantatre
per la firma dell'Accordo che crea una Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia,
hanno adottato i testi seguenti:

Accordo che crea una Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia, nonchè i protocolli qui di seguito elencati:

Protocollo n. 1: Protocollo provvisorio.

Protocollo n. 2: Protocollo finanziario.

I plenipotenziari hanno inoltre:

adottato le dichiarazioni elencate qui di seguito ed allegate al presente Atto:

1. — Dichiarazione d'intenzione relativa alle uve secche in riferimento all'articolo 2 del Protocollo provvisorio;

2. — Dichiarazione interpretativa relativa al valore dell'unità di conto di cui all'articolo 2 del Protocollo finanziario;

3. — Dichiarazione interpretativa relativa alla definizione della nozione di « parti contraenti » che figura nell'Accordo di associazione;

e preso atto delle dichiarazioni del Governo della Repubblica federale di Germania qui di seguito elencate ed allegate al presente Atto:

1. — Dichiarazione relativa alla definizione dei cittadini tedeschi;

2. — Dichiarazione relativa all'applicazione dell'Accordo a Berlino.

I plenipotenziari hanno convenuto che le dichiarazioni allegate al presente Atto saranno sottoposte, qualora se ne manifesti la necessità, alle procedure necessarie ad assicurare la loro validità, nelle stesse condizioni dell'Accordo che crea una Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale.

Fatto ad Ankara, il dodici settembre millenovecentosessantatre.

Per Sua Maestà il Re dei Belgi:

Paul-Henri Spaak

Per il Presidente della Repubblica federale di Germania:

Gerhard Schroeder

Per il Presidente della Repubblica francese:

Maurice Couve de Murville

Per il Presidente della Repubblica italiana:

Emilio Colombo

Per Sua Altezza Reale la Granduchessa di Lussemburgo:

Eugène Schaus

Per Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:

Joseph M. A. H. Luns

Per il Consiglio della Comunità Economica Europea:

Joseph M. A. H. Luns

Con riserva che la Comunità sarà definitivamente vincolata soltanto dopo notifica all'altra parte contraente dell'espletamento delle procedure richieste dal Trattato che istituisce la Comunità economica europea e, in particolare, dell'avvenuta consultazione dell'Assemblea parlamentare europea.

Per il Presidente della Repubblica Turca:

Feridum Cemal Erkin

Dichiarazione d'intenzione relativa alle uve secche in riferimento all'articolo 2 del Protocollo provvisorio.

La Comunità dichiara che non prevede di stabilire una organizzazione comune di mercato per le uve secche.

Dichiarazione interpretativa relativa al valore della unità di conto di cui all'articolo 2 del Protocollo finanziario.

Le parti contraenti dichiarano che:

1. — Il valore dell'unità di conto utilizzata per esprimere l'ammontare di cui all'articolo 2 del Protocollo finanziario è di 0,88867088 grammi d'oro fino.

2. — La parità della moneta di uno Stato membro della Comunità rispetto all'unità di conto definita nel precedente paragrafo 1 è il rapporto tra il peso d'oro fino contenuto in tale unità di conto e il peso d'oro fino corrispondente alla parità di detta moneta dichiarata al Fondo monetario internazionale. In mancanza di parità dichiarata o nel caso in cui nei pagamenti correnti si applichino corsi che si discostino dalla parità di un margine superiore a quello autorizzato dal Fondo monetario, il peso d'oro fino corrispondente alla parità della moneta sarà calcolato in base al tasso di cambio applicato nello Stato membro per i pagamenti correnti, nel giorno del calcolo, ad una moneta definita direttamente o indirettamente e convertibile in oro, e in base alla parità dichiarata al Fondo monetario di tale moneta convertibile.

3. — L'unità di conto definita nel precedente paragrafo 1 resterà immutata durante tutto il periodo di esecuzione del Protocollo finanziario. Tuttavia, qualora prima della data di scadenza di quest'ultimo dovesse intervenire una modifica uniformemente proporzionale della parità di ogni moneta rispetto all'oro, decisa dal Fondo monetario internazionale a norma dell'articolo 4, sezione 7, del suo Statuto, il peso d'oro fino dell'unità di conto varierà in funzione inversa a tale modifica.

Qualora uno o più Stati membri della Comunità non dessero applicazione alla decisione presa dal Fondo monetario internazionale, di cui al comma precedente, il peso d'oro fino dell'unità di conto varierà in funzione inversa alla modifica decisa dal Fondo monetario internazionale. Tuttavia il Consiglio della Comunità Economica Europea esaminerà la situazione in tale modo creatasi e adotterà, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previo parere del Comitato monetario, le misure necessarie.

Dichiarazione interpretativa relativa alla definizione della nozione di « parti contraenti » che figura nell'Accordo di associazione.

Le parti contraenti convengono di interpretare l'Accordo di Associazione nel senso che l'espressione « Parti Contraenti » che figura in detto Accordo indica, da un lato, la Comunità e gli Stati membri, oppure separatamente o gli Stati membri o la Comunità, e dall'altro la Repubblica di Turchia. Il senso da dare in ciascun caso a questa espressione verrà ricavato dalle disposizioni in questione dell'Accordo, nonchè dalle corrispondenti disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità. In taluni casi l'espressione « Parti Contraenti » può indicare, durante il periodo transitorio del Trattato che istituisce la Comunità, gli Stati membri e, dopo la scadenza di detto periodo, la Comunità.

Dichiarazioni del Governo della Repubblica federale di Germania

1. — *Dichiarazione relativa alla definizione dei cittadini tedeschi.*

Devono esser considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i Tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.

2. — *Dichiarazione relativa all'applicazione dell'Accordo a Berlino.*

L'Accordo di Associazione si applica ugualmente al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle parti contraenti, entro tre mesi, una dichiarazione contraria.

SCAMBIO DI LETTERE TRA I PRESIDENTI DELLE DELEGAZIONI DELLA COMUNITA' E DELLA TURCHIA.

Traduzione

Lettera del: Signor Günther Seeliger, Presidente della delegazione della Comunità Economica Europea

indirizzata al: Signor Hasan Esat Isik, Ambasciatore, Presidente della delegazione turca

in data: 12 settembre 1963

Concerne: Problemi relativi alla manodopera in Turchia

Ankara, 12 settembre 1963

Signor Presidente,

conformemente al desiderio da Ella espresso nel corso dei presenti negoziati, ho l'onore d'informarla che la Comunità accetta che il Consiglio di Associazione, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 4 e 12 dell'Accordo di Associazione, possa studiare, sin dalla fase preparatoria, i problemi relativi alla manodopera in Turchia.

Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera.

Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia più alta considerazione.

GÜNTHER SEELIGER
Presidente della delegazione della Comunità Economica Europea

---

TRADUZIONE

Lettera del: Signor HASAN ESAT IŞIK, Ambasciatore, Presidente della delegazione turca

indirizzata al: Signor GÜNTHER SEELIGER, Presidente della delegazione della Comunità Economica Europea.

in data: 12 settembre 1963

Concerne: Risposta alla lettera del Presidente della delegazione della Comunità Economica Europea.

Ankara, 12 settembre 1963

Signor Presidente,

con lettera in data 12 settembre 1963, Ella mi ha cortesemente comunicato quanto segue:

« Signor Presidente,

conformemente al desiderio da Ella espresso nel corso dei presenti negoziati, ho l'onore di informarla che la Comunità accetta che il Consiglio di Associazione, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 4 e 12 dell'Accordo di Associazione, possa studiare, sin dalla fase preparatoria, i problemi relativi alla manodopera in Turchia.

Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera ».

Ho l'onore di accusare ricevuta di questa comunicazione.

Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia più alta considerazione.

HASAN ESAT IŞIK
Presidente della delegazione turca

Accordo relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia.

A) TESTO DELL'ACCORDO

I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e l'Accordo che crea una Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia,

Considerando che è necessario definire la posizione comune che i rappresentanti della Comunità e degli Stati membri dovranno adottare nell'ambito del Consiglio di associazione istituito dagli articoli 22 e 23 di detto Accordo e fissare le modalità secondo le quali sarà definita detta posizione,

Considerando inoltre che è necessario stabilire le norme secondo le quali saranno presi i provvedimenti per l'applicazione, nell'ambito della Comunità, delle decisioni e raccomandazioni del Consiglio di Associazione,

Previa consultazione della Commissione della Comunità Economica Europea,

Hanno convenuto le disposizioni che seguono:

Articolo 1.

La posizione comune che i rappresentanti della Comunità e degli Stati membri devono prendere nell'ambito del Consiglio di Associazione è adottata in conformità delle seguenti disposizioni:

a) quando il Consiglio di Associazione è investito di problemi che, secondo il Trattato che istituisce la Comunità, vertono sulla politica commerciale, le corrispondenti disposizioni di detto Trattato sono applicabili;

b) negli altri casi, la posizione comune è adottata all'unanimità, dal Consiglio o dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio, previa consultazione della Commissione.

Articolo 2.

1. — Le decisioni e raccomandazioni adottate dal Consiglio di Associazione in quei settori che, ai termini del Trattato che istituisce la Comunità, sono di competenza della Comunità stessa, formano oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti emanati dal Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione della Commissione.

2. — Qualora le decisioni e raccomandazioni del Consiglio di Associazione vertano su un settore che, ai termini del Trattato che istituisce la Comunità, non è di competenza della Comunità stessa, gli Stati membri prendono i provvedimenti d'applicazione necessari.

Articolo 3.

Le procedure definite nei precedenti articoli 1 e 2 non pregiudicano la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e la Comunità, quale è stabilita dal Trattato che istituisce la Comunità.

Articolo 4.

Uno Stato membro che ritenga necessario fare ricorso all'articolo 25 dell'Accordo di Associazione nei settori che non sono di competenza della Comunità consulta preventivamente gli altri Stati membri.

Se il Consiglio di Associazione è indotto a prendere posizione sull'azione dello Stato membro di cui al comma precedente, la posizione presentata dalla Comunità è quella dello Stato membro interessato, a meno che i rappresentanti degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, non decidano altrimenti all'unanimità.

Articolo 5.

1. — Il Consiglio, qualora lo ritenga necessario, potrà in qualsiasi momento procedere all'esame delle disposizioni del presente Accordo. Le eventuali modifiche saranno adottate dal Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione della Commissione.

2. — Il Consiglio procederà alla revisione degli articoli 1, comma *b*), e 2, paragrafo 1 del presente Accordo al più tardi al termine della seconda tappa del periodo transitorio previsto dall'articolo 8 del Trattato che istituisce la Comunità. Le modifiche sono adottate dal Consiglio secondo la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 6.

Il presente Accordo sarà approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notificherà al Segretariato dei Consigli delle Comunità europee lo adempimento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo. Quest'ultimo entrerà in vigore alla data della notifica effettuata dal Governo che procederà per ultimo a detta notifica.

Articolo 7.

Il presente Accordo, redatto in unico esemplare in lingua francese, italiana, olandese e tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato dei Consigli delle Comunità europee che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

Fatto a Ankara, il dodici settembre millenovecentosessantatrè.

Per Sua Maestà il Re dei Belgi:

Paul-Henri Spaak

Per il Presidente della Repubblica federale di Germania:

Gerhard Schroeder

Per il Presidente della Repubblica francese:

Maurice Couve de Murville

Per il Presidente della Repubblica italiana:

Emilio Colombo

Per Sua Altezza Reale la Granduchessa di Lussemburgo:

Eugène Schaus

Per Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:

Joseph M. A. H. Luns

B) Estratto del processo verbale della 109ª sessione del Consiglio, tenuta il 29-30 luglio 1963, che riprende le dichiarazioni interpretativa e di intenzione relative a questo Accordo

1. — *Dichiarazione interpretativa relativa all'articolo 1, comma a*):

« Secondo l'articolo 1, comma *a*), dell'Accordo, quando il Consiglio di associazione è investito di problemi che, secondo il Trattato che istituisce la Comunità, vertono sulla politica commerciale, la posizione comune che i Rappresentanti della Comunità e degli Stati membri devono prendere nell'ambito del Consiglio di associazione è adottata in conformità delle corrispondenti disposizioni di detto Trattato.

Le delegazioni e il Rappresentante della Commissione ritengono di comune accordo che questa disposizione debba essere interpretata nel senso che la politica commerciale, alla quale si riferisce il testo di cui sopra, è quella della Comunità nei confronti di tutti gli Stati terzi, ivi compresa la Turchia ».

2. — *Dichiarazione d'intenzione relativa all'articolo 5*:

« I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio, all'atto della firma dello Accordo relativo ai provvedimenti che la Comunità deve prendere per l'applicazione dell'Accordo di associazione, dichiarano che è loro intenzione che la revisione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2 di detto Accordo debba avere lo scopo di allineare, per quanto possibile, la procedura per la determinazione dell'atteggiamento comune in seno al Consiglio di associazione sulle procedure previste dal Trattato che istituisce la Comunità.

Viene riconosciuto che, tenuto conto dell'articolo 3 di detto Accordo, l'articolo 5 non può significare che il Consiglio della Comunità Economica Europea possa modificare le norme procedurali da applicare, se queste riguardano settori di competenza degli Stati membri ».

Accordo relativo al Protocollo finanziario allegato all'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia.

A) Testo dell'Accordo

I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea riuniti in seno al Consiglio,

Visto il Protocollo finanziario allegato all'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia e in particolare l'articolo 2,

Considerando che è necessario fissare le modalità di finanziamento dei prestiti previsti da detto Protocollo finanziario,

Considerando che occorre determinare la procedura d'approvazione delle domande di finanziamento,

Considerando che è necessario fissare le modalità per assicurare la gestione di questi prestiti,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Articolo 1.

I prestiti previsti dal Protocollo finanziario sono concessi dalla Banca europea per gli investimenti che agisce in virtù di un mandato degli Stati membri.

Articolo 2.

Le operazioni derivanti dal mandato sono effettuate dalla Banca per conto e a rischio degli Stati membri, qualunque sia la provenienza delle risorse utilizzate.

Il rischio su ciascun prestito è ripartito tra gli Stati membri proporzionalmente alla rispettiva quota, fissata dall'articolo 4.

Articolo 3.

Il finanziamento dei prestiti previsti dal presente Accordo è assicurato:

a) mediante fondi messi direttamente o indirettamente a disposizione della Banca degli Stati membri, in particolare durante un periodo iniziale di due anni, oppure

b) mediante risorse che la Banca può raccogliere con:

1. Lo smobilizzo parziale o totale dei prestiti,

2. L'accensione di mutui diretti presso investitori pubblici o parastatali.

Articolo 4.

L'importo di 175 milioni di unità di conto previsto dall'articolo 2 del Protocollo finanziario è ripartito fra gli Stati membri nel modo seguente:

Belgio	13 milioni di unità di conto
Repubblica federale di Germania .	58,5 milioni di unità di conto
Francia	58,5 milioni di unità di conto
Italia . . .	32 milioni di unità di conto
Lussemburgo . . .	0,3 milioni di unità di conto
Paesi-Bassi . . .	12,7 milioni di unità di conto

Ogni Stato membro si impegna a mettere a disposizione della Banca, alle condizioni previste dall'articolo 5, le risorse necessarie per la concessione di prestiti fino a concorrenza della propria quota.

Articolo 5.

Nella misura in cui uno Stato membro fornisce alla Banca la propria quota in unità di conto delle somme necessarie al finanziamento dei prestiti concessi sino al rimborso di questi ultimi, tale Stato membro non è tenuto a fornire contributi supplementari nè ad assumere altri oneri o rischi.

Nella misura in cui uno Stato membro non fornisce alla Banca le somme necessarie al finanziamento dei prestiti concessi sino al rimborso di questi ultimi, tale Stato membro s'impegna a sostenere gli oneri relativi alla provvista dei fondi corrispondenti alla propria quota in unità di conto. Tale impegno può in particolare assumere le forme seguenti:

a) messa a disposizione della Banca delle somme necessarie al finanziamento dei prestiti concessi sino a che la Banca abbia ottenuto altre risorse nei modi indicati nell'articolo 3, lettera *b*);

b) messa a disposizione della Banca, a titolo di saldatura, delle somme necessarie ad assicurare il rimborso delle risorse ottenute nei modi indicati nell'articolo 3, lettera *b*), quando tale rimborso deve avvenire prima di quello dei prestiti concessi;

c) concessione delle garanzie necessarie per consentire alla Banca di ottenere risorse presso terzi;

d) conguaglio delle differenze tra il costo dei capitali impiegati dalla Banca e il ricavato degli interessi dei prestiti concessi.

Per l'importo e le condizioni delle operazioni di cui all'articolo 3, lettera *b*), è necessario l'accordo preventivo dello Stato membro sulla cui quota saranno imputate queste operazioni.

Articolo 6.

L'ammontare delle somme da impegnare ogni anno a fronte dei prestiti concessi, non può, in linea di massima, superare i 35 milioni di unità di conto.

Le somme non impegnate per un anno si aggiungono alle somme disponibili per l'anno successivo.

Man mano che i prestiti vengono concessi, la Banca rende noto agli Stati membri il ritmo prevedibile dei versamenti da effettuare a beneficio dei mutuatari.

Queste previsioni sono oggetto di una ricapitolazione semestrale il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 7.

Gli importi forniti da ogni Stato membro o raccolti per suo conto sono imputati alla quota di detto Stato in base alle parità rispetto all'unità di conto in vigore alla data del ritiro dei fondi in vista del versamento ai mutuatari.

I movimenti di fondi fra la Banca e gli Stati membri vengono effettuati a scelta di questi ultimi, sia traendo sul Tesoro degli Stati membri, sia mediante conti aperti da ciascuno Stato membro presso il Tesoro nazionale o presso Enti da esso designati.

I ritiri di fondi da parte della Banca hanno luogo man mano che detti fondi vengano effettivamente utilizzati.

Articolo 8.

Gli importi delle linee di credito corrispondenti ad ogni singolo prestito accordato dalla Banca sono espressi in unità di conto ed imputati nel giorno della firma di ogni contratto di prestito, sull'ammontare globale dell'aiuto finanziario, quale è fissato nell'articolo 2 del Protocollo finanziario.

Ove una linea di credito sia annullata prima che la totalità o una parte dei versamenti ad essa attinenti siano stati eseguiti, la parte non versata è ritenuta non essere stata concessa.

I versamenti ai mutuatari sono effettuati nelle monete di cui la Banca dispone in applicazione dell'articolo 3; le somme versate sono imputate alle linee di credito in base alla parità in vigore alla data del versamento tra l'unità di conto e la moneta versata.

I prestiti sono rimborsabili nelle monete versate fino a concorrenza degli importi versati in ciascuna di esse; gli interessi sono pagabili nelle monete nelle quali è rimborsabile l'importo del prestito.

Gli importi incassati dalla Banca in capitale ed interessi su ciascun prestito sono ripartiti fra gli Stati membri proporzionalmente al capitale di tale prestito imputato alla loro quota. Tali importi vengono restituiti secondo modalità da convenire tra la Banca e ciascuno Stato membro.

Articolo 9.

I principi generali concernenti la scelta dei progetti e le condizioni dei prestiti vengono stabiliti nel mandato conferito alla Banca europea per gli investimenti.

Il Consiglio dei governatori della Banca stabilisce le direttive relative alla politica che la Banca dovrà seguire tenendo particolarmente conto degli obiettivi fissati dall'Accordo di associazione.

Articolo 10.

I prestiti vengono accordati dalla Banca secondo la stessa procedura prevista dal suo Statuto per le sue operazioni normali fatte salve le disposizioni seguenti:

Le domande di prestito che abbiano formato oggetto di un parere favorevole del Governo turco vengono trasmesse dalla Banca agli Stati membri ed alla Commissione, accompagnate da ogni osservazione utile.

Si ritiene che la domanda di prestito non solleva obiezioni se la Banca — entro quattro settimane a decorrere dall'invio dei documenti — non riceve, da parte di uno Stato membro, una richiesta di consultazione fra gli Stati membri.

In caso contrario, un Comitato formato da un rappresentante di ciascuno Stato membro ed al quale partecipa un rappresentante della Commissione esamina la ricevibilità della domanda.

Il Comitato invita esperti della Banca ad assistere alle sue riunioni.

Il Comitato si pronuncia a maggioranza qualificata di 67 voti, in base alla seguente ponderazione:

Belgio	8
Repubblica federale di Germania	33
Francia	33
Italia	18
Lussemburgo	1
Paesi Bassi	7

Articolo 11.

Il presente Accordo sarà approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notificherà al Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee l'adempimento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo. Quest'ultimo entrerà in vigore alla data della notifica effettuata dal Governo che procederà per ultimo a detta notifica.

Articolo 12.

Il presente Accordo, redatto in unico esemplare in lingua francese, italiana, olandese e tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

Fatto ad Ankara, il dodici settembre millenovecentosessantatre.

Per Sua Maestà il Re dei Belgi:
PAUL-HENRI SPAAK

Per il Presidente della Repubblica federale di Germania:
GERHARD SCHROEDER

Per il Presidente della Repubblica francese:
MAURICE COUVE DE MURVILLE

Per il Presidente della Repubblica italiana:
EMILIO COLOMBO

Per Sua Altezza Reale la Granduchessa di Lussemburgo:
EUGÈNE SCHAUS

Per Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:
JOSEPH M. A. H. LUNS

B) ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA 109ª SESSIONE DEL CONSIGLIO TENUTA IL 29-30 LUGLIO 1963, CHE RIPRENDE LE DICHIARAZIONI INTERPRETATIVE RELATIVE ALLO ARTICOLO 3 DI QUESTO ACCORDO.

1. — « I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio, all'atto della firma dello Accordo relativo al Protocollo finanziario allegato allo Accordo che crea un'Associazione fra la Comunità Economica Europea e la Turchia, dichiarano che le risorse di cui all'articolo 3, lettera *b*) saranno raccolte, in linea di massima, sui territori degli Stati membri; il ricorso a risorse provenienti da mercati finanziari di Stati terzi è subordinato all'accordo di tutti gli Stati membri ».

2. — « I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio, all'atto della firma dello Accordo relativo al Protocollo finanziario allegato allo Accordo che crea un'Associazione fra la Comunità Economica Europea e la Turchia, prendono atto che tra gli istituti di cui all'articolo 3, lettera *b*) 2) è compresa la " Nationale Investeringsbank (Herstelbank) N. V. ,, dell'Aia ».

3. — « I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio, all'atto della firma dello Accordo relativo al Protocollo finanziario allegato allo Accordo che crea un'Associazione fra la Comunità Economica Europea e la Turchia, dichiarano che la Banca può proporre agli Stati membri di ricorrere ad altre fonti di finanziamento (escluso l'impiego delle proprie risorse e del prodotto delle emissioni pubbliche sui mercati), sempreché essa lo ritenga opportuno; in tal caso la decisione è presa dagli Stati membri all'unanimità ».

ESTRATTI DEL PROCESSO VERBALE DELLA 103ª E DELLA 109ª SESSIONE DEL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA TENUTE IL 30-31 MAGGIO E IL 29-30 LUGLIO 1963 CHE RIPRENDONO LE DISPOSIZIONI UNILATERALI RELATIVE ALL'ACCORDO CHE CREA UN'ASSOCIAZIONE FRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E LA TURCHIA

1. — DICHIARAZIONE RIGUARDANTE L'ULTERIORE SOSTITUZIONE DEI CONTINGENTI COMUNITARI AGLI ATTUALI CONTINGENTI NAZIONALI (ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3 DEL PROTOCOLLO PROVVISORIO ALLEGATO ALL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE CON LA TURCHIA).

« Il Consiglio *ha constatato* — nella 103ª sessione del 30-31 maggio 1963 — che nell'ambito dei Sei, resta inteso che le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3 del Protocollo provvisorio sono proprie dell'Accordo di Associazione con la Turchia e non pregiudicano in alcun modo la soluzione che sarà data al problema di sapere se ed a quale data taluni contingenti comunitari saranno sostituiti ai contingenti nazionali nell'ambito della Comunità ».

2. — DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA RELATIVA ALL'ARTICOLO 5 DEL PROTOCOLLO FINANZIARIO ALLEGATO ALL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE CON LA TURCHIA.

Nella 103ª sessione del 30-31 maggio 1963, il Consiglio ha approvato il testo del Protocollo finanziario allegato all'Accordo che crea una Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia iscrivendo nel processo verbale la seguente dichiarazione interpretativa:

« Resta inteso che le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1 del Protocollo finanziario allegato all'Accordo di associazione tra la Turchia e la Comunità non pregiudicano in alcun modo il problema dell'estensione ai paesi terzi della facoltà di partecipare a pari posizioni di concorrenza, alle aste, licitazioni e contratti contemplati da detti paragrafi, aperti per la realizzazione di progetti di investimenti approvati nell'ambito di questo Accordo ».

3. — DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA RELATIVA AL VALORE DELL'UNITÀ DI CONTO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL PROTOCOLLO FINANZIARIO ED ALLEGATA ALL'ATTO FINALE DELL'ACCORDO CHE CREA UNA ASSOCIAZIONE FRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E LA TURCHIA.

Nella 109ª sessione del Consiglio, tenuta il 29-30 luglio 1963, i Rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio, hanno approvato la seguente dichiarazione interpretativa:

« I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, dichiarano di comune accordo che la maggioranza qualificata di cui al paragrafo 3, secondo comma della dichiarazione interpretativa allegata all'Atto finale dell'Accordo che crea una Associazione fra la Comunità Economica Europea e la Turchia è quella prevista dall'articolo 10, sesto comma dell'Accordo interno relativo al Protocollo finanziario allegato a detto Accordo ».

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SARAGAT

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

(3151318) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.